## Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – SCRIMINANTE O ATTENU/ DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – ART. 7 CGS E ART. 7, COMMA 5, STATUTO FIGC – MODELLI D PREVENZIONE — MANCATA ADOZIONE – ATTENUANTE – NON APPLICABILE

## Descrizione

Il potere di graduazione della pena – nel nuovo assetto di responsabilità delineato dal Codice di giustizia sportiva del 2019 – presuppone, in ogni caso, l'adozione del cd. modello di prevenzione, come si evince chiaramente dalla lettera dell'art. 7 del Codice, rubricato "Scriminante o *attenuante* della responsabilità della società" ("Al fine di escludere o *attenuare* la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, *il giudice valuta la adozione*, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto".).

## Stagione Sportiva

2023-2024

## Numero

n. 5/CFA/2023-2024/E

## Presidente

Torsello

## Relatore

Torsello

## Riferimenti normativi

art. 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC;

## Provvedimenti

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0005 CFA del 5 luglio 2023 (A.S.D. Calcio Ceglie/Procura Federale Interregionale)**